



STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori

Sezione Provinciale di Bergamo – Convenzionata F.I.P.S.A.S.

Art.1

Costituzione – Denominazione – Sede – Ammissione nuovi Soci

Tra tutti gli affiliati alla F.I.P.S.A.S. esistenti nella Provincia di Bergamo è costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata **“Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori Sezione Provinciale di Bergamo – Convenzionata F.I.P.S.A.S.”** con sede in Bergamo – Via Monte Gleno 2/L (c/o Casa dello Sport), in seguito denominata **“Sezione Bergamo”**.

Saranno ammessi come soci anche le Associazioni affiliate successivamente la data di costituzione della **“Sezione”**.

Ad essa possono partecipare anche altri soggetti:

- Società o associazioni di pesca sportiva affiliate alla F.I.P.S.A.S.;
- Tesserati F.I.P.S.A.S. che praticano a livello amatoriale e/o agonistico le discipline della pesca sportiva in acque interne, nel mare, delle attività subacquee, dell'attività didattica, del nuoto pinnato e di orientamento subacqueo;
- Associazioni ambientali che perseguono la tutela e l'incremento del patrimonio ittico ed il miglioramento degli ambienti acquatici; associazioni culturali che promuovono la diffusione di usi, consuetudini e tradizioni relative all'esercizio della pesca.

Possono essere ammessi come nuovi soci i soggetti previsti dallo Statuto che ne facciano richiesta.

Sull'accettazione della domanda decide a maggioranza semplice il Consiglio Direttivo, fatte salve le richieste di nuove società di pesca sportiva per le quali il Consiglio Direttivo esprime un parere da inoltrare alla F.I.P.S.A.S. a cui compete l'affiliazione. Ad affiliazione accettata da parte della F.I.P.S.A.S. la società è contestualmente ammessa come socio della **“Sezione”**.

Sull'accettazione delle domande presentate da soggetti non affiliati, decide il **Consiglio Direttivo** a maggioranza semplice; contro le delibere di rigetti del **Consiglio Direttivo** è ammesso ricorso al **Collegio dei Probiviri**.



La “Sezione” è affiliata alla F.I.P.S.A.S., è iscritta nel Registro Nazionale del CONI, è apolitica, apartitica e non ha scopi di lucro.

Denominazione abbreviata (sigla) della “Sezione” è: A.S.D. Pescatori Sez. Prov. di Bergamo – Convenzionata F.I.P.S.A.S.

Art.2

Durata

La “Sezione” ha durata illimitata.

Art.3

Scopi

La “Sezione” ha lo scopo di:

1. organizzare l’attività sportiva amatoriale dei soci nel rispetto delle disposizioni della F.I.P.S.A.S. e quella amatoriale dei soci;
2. gestire le acque e gli impianti sportivi esistenti nell’ambito territoriale della provincia di proprietà o in affitto o a qualunque altro titolo concessi;
3. rappresentare su espresso mandato degli stessi nella negoziazione dei diritti di immagine e di diffusione radio-televisiva compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici degli associati;
4. rappresentare i soci nella tutela di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale;
5. elaborare schemi di norme e di complessi normativi in materia di Protezione Civile ed inviarne il testo alla F.I.P.S.A.S. e/o al **Comitato Regionale** competente per territorio.

La “Sezione” inoltre, con i criteri e le modalità fissate in apposite convenzioni stipulate con la F.I.P.S.A.S. e nel rispetto delle disposizioni statuarie e regolamentari di quest’ultima:

1. promuove e gestisce il tesseramento Federale nell’ambito della provincia;
2. organizza gare, manifestazioni e campionati o altre manifestazioni che la Federazione intende far svolgere nel territorio della provincia;
3. gestisce, nell’esclusivo interesse degli affiliati e dei tesserati, le acque e gli impianti che la F.I.P.S.A.S.



ha in proprietà o in affitto, esistenti nell'ambito territoriale della provincia, al fine di promuovere l'attività sportiva Federale secondo il disposto dell'art. 2 dello Statuto della F.I.P.S.A.S.;

4. provvede alla formazione tecnica di **Guardie Giurate Volontarie** per la tutela del patrimonio ittico, la salvaguardia ed il recupero ecologico ed ambientale del territorio di competenza.

Art.4

Diritti e doveri dei soci

I soci si impegnano a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari della “**Sezione**”. I soci affiliati, inoltre, sono tenuti a rispettare le disposizioni del **CONI**, lo **Statuto** ed i Regolamenti della **F.I.P.S.A.S.** nonché tutte le delibere degli organi centrali e periferici di detta Federazione loro destinati. I soci hanno diritto di partecipare alla vita della “**Sezione**” ed a stabilirne la struttura e l'indirizzo mediante il voto espresso in assemblea.

Ad ogni socio è rilasciato un attestato della qualità rivestita che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento degli eventuali vantaggi offerti dalla “**Sezione**”.

I soci devono:

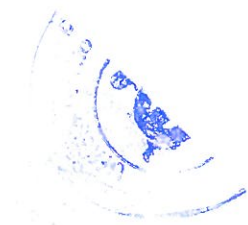
- a) rispettare i principi etici dello sport e le disposizioni del presente **Statuto** ed i Regolamenti della “**Sezione**”;
- b) versare puntualmente le tasse sociali stabilite dalla “**Sezione**”, ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla “**Sezione**”.

Art.5

Estinzione del rapporto

Il rapporto sociale si estingue:

- a) per i soggetti affiliati, con la revoca dell'affiliazione da parte della **F.I.P.S.A.S.**;
- b) con lo scioglimento della società, associazione o organismo;
- c) con recesso da parte del socio;
- d) per i soggetti non affiliati, con l'esclusione dalla “**Sezione**” deliberata a maggioranza dal **Consiglio Direttivo** in presenza di azioni e comportamenti gravemente contrari ai principi dell'etica civile e sportiva nonché i doveri stabiliti dal presente **Statuto**.



Art.6

Tasse associative

La tessera associativa può essere rilasciata anche a titolo gratuito.

Le tasse associative dovute alla “Sezione”, i termini di pagamento e le relative modalità sono determinate dall’**Assemblea Provinciale**. La tassa associativa vale per l’intero anno solare e non è frazionabile e trasmissibile.

Il Consiglio Direttivo delibera le relative modalità di pagamento, tutti i contributi di funzionamento ed eventuali rimborsi dovuti ai soci, finalizzati al raggiungimento degli specifici scopi sociali. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.7

Organi della “Sezione”

Sono organi della “Sezione”:

- a) l’**Assemblea degli associati**;
- b) il **Presidente**;
- c) il **Consiglio Direttivo**;
- d) il **Collegio dei Probiviri**;
- e) il **Collegio dei Sindaci**.

Art.8

Assemblea

L’**Assemblea** può essere ordinaria e straordinaria:

L’**Assemblea ordinaria di rendiconto** ha luogo:

- ogni anno entro il **28 febbraio** per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, del bilancio di previsione e del consuntivo;

L’**Assemblea ordinaria** ha luogo inoltre:

- quando il **Consiglio Direttivo** ritenga opportuno convocarla per discutere questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;



- quando 1/5 almeno dei soci ne richieda la convocazione al **Consiglio Direttivo** specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'**Assemblea straordinaria** ha luogo quando il **Consiglio Direttivo** sia dimissionario.

L'**Assemblea** è indetta dal **Consiglio Direttivo** e convocata dal **Presidente** della "Sezione" con lettera semplice nonché per affissione nella sede della "Sezione" almeno **15 giorni** prima della data fissata per l'**Assemblea**.

L'avviso di convocazione dovrà contenere:

- la data e l'ora della prima convocazione e quelle in seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

Qualora il **Consiglio Direttivo** non provveda tempestivamente alla convocazione delle **Assemblee ordinarie** e della **Assemblea straordinaria** richiesta dai **Soci** entro **30 giorni** da tale richiesta, la convocazione dovrà essere indetta dal **Delegato Provinciale**.

L'**Assemblea** è costituita dai **Presidenti dei Soci** affiliati, dalle Associazioni e dagli Enti e i Soci persone fisiche, i rappresentanti di Soci persone fisiche saranno in numero pari a **1/10 (arrotondato per eccesso)** dei Presidenti o Delegati degli affiliati, Associazioni ed Enti aventi diritto al voto.

L'elezione dei rappresentanti di Soci persone fisiche verrà determinata in apposito turno elettorale da tenersi ogni quattro anni in occasione del rinnovo del quadriennio olimpico **entro il 30 Novembre dell'ultimo anno di validità del quadriennio in scadenza**.

In sede di prima applicazione entro il Novembre 2017.

Le candidature dovranno pervenire **almeno 20 giorni** prima della data fissata per l'elezione ed essere confermate da apposita Commissione Elettorale.

In caso di parità tra candidati, entrambi i soggetti interessati verranno considerati eletti.

Partecipa all'**Assemblea** senza diritto a voto, il **Delegato Provinciale**.

L'**Assemblea** sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti degli Associati o dei Delegati.

I Presidenti degli Associati potranno delegare solamente un componente del proprio Consiglio Direttivo.

Il Delegato non potrà essere portatore di altra delega.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione l'**Assemblea** si intenderà validamente costituita in seconda

convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

Hanno diritto a voto i **Soci** in regola che non siano morosi.

Le deliberazioni dell'**Assemblea** saranno assunte a maggioranza semplice, fatta eccezioni per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della "**Sezione**" e le modifiche dello **Statuto** che dovranno essere approvate con voto favorevole di almeno il **50% più uno** dei Soci aventi diritto di voto.

Tutte le deliberazioni debbono constare del verbale sottoscritto dal **Presidente** e dal **Segretario dell'Assemblea** e trascritte nell'apposito registro.

Art.9

Presidente

Il **Presidente** della "**Sezione**" eletto dall'**Assemblea** rappresenta, anche agli effetti di legge, la "**Sezione**" stessa; convoca il **Consiglio Direttivo**, ne presiede le adunanze e ne forma le deliberazioni; firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare all'**Assemblea** dei Soci; vista, di regola, la corrispondenza; dichiara aperte le **Assemblee**.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate da uno dei **Vicepresidenti** eletti in seno al **Consiglio Direttivo** o, in difetto, dal **Consigliere** più anziano.

Art.10

Consiglio Direttivo

La "**Sezione**" è diretta ed amministrata da un **Consiglio Direttivo** composto da **undici** membri: il **Presidente**, un **Vicepresidente** e nove **Consiglieri** eletti dall'**Assemblea**, di cui almeno uno in rappresentanza di ognuno dei **Settori Sportivi Federali** presenti nella provincia, che prenderanno denominazione di **Consigliere Responsabile di Settore**.

I **Consiglieri Responsabili di Settore** vengono eletti in **Assemblea** dai **Presidenti degli Associati del Settore** di riferimento, o in difetto dai loro **Delegati**.

I **Soci** candidati alle varie cariche dovranno essere in regola col pagamento della quota associativa e presentare la loro candidatura, alla **Segreteria della "Sezione"** entro e non oltre il termine fissato dal Consiglio Direttivo uscente.

I **Soci** potranno candidarsi per più cariche contemporaneamente.

Nel caso di elezione dello stesso candidato a più cariche contemporaneamente questo dovrà necessariamente indicare la carica che intende mantenere, rinunciando così a tutte le altre.



Qualora nel **Consiglio Direttivo** siano eletti anche **Soci** persone fisiche, questi ultimi esprimeranno voti solo nelle materie attinenti alla gestione delle acque.

Il **Consiglio Direttivo** dura in carica **quattro anni (Quadriennio Olimpico)** ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al **Consiglio Direttivo** è attribuita la gestione tecnica, amministrativa ed organizzativa della “**Sezione**”.

Il **Consiglio Direttivo**:

- Indice **Assemblee**;
- Approva le norme regolamentari della “**Sezione**” e le loro modifiche;
- Nomina il **Segretario** e il **Cassiere**;
- Assume ogni altra deliberazione necessaria all’ordinaria attività della “**Sezione**” che non sia competenza di altri organi.

Il **Consiglio Direttivo** si riunisce ad iniziativa del **Presidente** o su richiesta di almeno **cinque Consiglieri**.

Alle riunioni del **Consiglio Direttivo** partecipa il **Delegato Provinciale**, senza diritto al voto.

Il **Consiglio Direttivo**, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sull’argomento da discutere.

Le adunanze del **Consiglio Direttivo** saranno valide con l’intervento personale della maggioranza dei **Consiglieri**.

Il **Consigliere** che, senza giustificato motivo, non intervenga a **tre riunioni anche non consecutive**, potrà essere ritenuto dimissionario dal **Consiglio Direttivo**.

Le deliberazioni del **Consiglio Direttivo** verranno prese a maggioranza semplice e saranno verbalizzate nell’apposito libro sociale del **Segretario**.

Nel caso di dimissioni del **Consiglio Direttivo**, durante il periodo intercorrente fra le dimissioni e la nomina del nuovo **Consiglio Direttivo**, il **Consiglio Direttivo** dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l’intero **Consiglio Direttivo** qualora siano dimissionari almeno la **metà più uno dei Consiglieri**, o sia dimissionario il **Presidente** in carica.

Nel caso di dimissioni di un **Consigliere Responsabile di Settore** si dovrà procedere ad una nuova elezione entro, e non



oltre, la annuale **Assemblea ordinaria di rendiconto**.

Durante il periodo intercorrente fra le dimissioni e la nomina del nuovo **Consigliere Responsabile di Settore**, il Presidente, con l'approvazione del **Consiglio Direttivo**, potrà incaricare uno o più **Soci**, ritenuti idonei, come facenti funzione.

Nel caso di dimissioni di un **Consigliere** si dovrà procedere alla sua sostituzione, entro **30 giorni**, con il primo nominativo escluso dalla lista dell'elezione quadriennale, sino ad esaurimento di detta lista, ad esaurimento avvenuto si dovrà procedere a nuove elezioni entro e non oltre la annuale **Assemblea ordinaria di rendiconto**.

Art.11

Collegio dei Probiviri

L'**Assemblea** ordinaria elegge tra i **Soci** il **Collegio dei Probiviri** che dura in carica un quadriennio (**Quadriennio Olimpico**) ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da **tre** membri effettivi ed **uno** supplente.

Il **Collegio dei Probiviri** ha la funzione di riesaminare in seconda istanza, su ricorso dei **Soci** interessati, i provvedimenti del **Consiglio Direttivo** in materia disciplinare.

Il ricorso dovrà essere presentato, **con motivi**, entro **30 giorni** dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

Le deliberazioni del **Collegio dei Probiviri** dovranno essere emanate nel termine massimo di **30 giorni** dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al **Consiglio Direttivo** ed ai **Soci** interessati.

Art.12

Collegio dei Sindaci

L'**Assemblea** ordinaria nomina i **Sindaci**, che durano in carica **quattro anni (Quadriennio Olimpico)** e sono rieleggibili.

Il **Collegio dei Sindaci** è composto da **tre** membri effettivi e **due** suppletivi, che possono anche non essere **Soci**.

I **Sindaci** devono controllare e rivedere i libri di Amministrazione, nonché il rendiconto e il preventivo annuale che essi devono accompagnare con una relazione illustrativa.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, tra i **Sindaci** effettivi, si provvede alla integrazione con i membri supplenti.



Art.13

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie della “Sezione” sono costituite da:

- Contributo **F.I.P.S.A.S.** nelle spese di funzionamento;
- Contributi degli **Associati** e dei **Tesserati** della Provincia;
- Introiti derivanti da attività o iniziative strumentali al perseguimento di scopi associativi;
- Introiti di pubblicità, commercializzazione e diritti radio-televisivi riguardanti gare e manifestazioni organizzate;
- Contributi di Enti pubblici e privati.

L’**Associazione** non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’**Associazione** stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art.14

Bilancio di previsione e rendiconto economico e finanziario annuale

La gestione sociale ha inizio il **1° gennaio** e termina il **31 dicembre**.

Il **Consiglio Direttivo** presenterà ogni anno all’**Assemblea** ordinaria, per l’approvazione, il rendiconto economico e finanziario, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

Il **Consiglio Direttivo** dovrà depositare, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell’**Assemblea**, il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo con tutti i relativi allegati presso la **Segreteria** della “Sezione”, consentendone l’esame a tutti quei **Soci** affiliati che lo richiedono.

Art.15

Sanzioni disciplinari

Alle **Società affiliate** o **Socio Tesserato** che si renda responsabile di mancanze disciplinari potranno essere inflitte, dal **Consiglio Direttivo** le seguenti sanzioni:

- a) Ammonizione;

- b) Ammenda;
- c) Sospensione dall'esercizio dell'attività agonistica per la Società affiliata o il Socio Tesserato;
- d) Esclusione dalla "Sezione".

Art.16

Scioglimento dell'Associazione

Nel caso di approvazione dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria è tenuta a deliberare la forma e i modi di destinazione delle eventuali residue consistenze patrimoniali, e tanto al fine di assolvere gli obblighi pregressi.

Le residue consistenze patrimoniali, comunque costituite, dovranno essere devolute ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art.17

Disposizioni finali

Per quanto non sia previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e allo Statuto Federale.

Art.18

Entrata in vigore

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte del Consiglio Federale della F.I.P.S.A.S..

* * * * *

AGENZIA delle ENTRATE
Ufficio di Bergamo 1
Originale
ATTO REGISTRATO A BERGAMO 1
il 27/02/2020
di n. 769 Serie 3
con Euro 200,00
()

IL PRESIDENTE

Angelo Ferreri

